

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25.1.1983 - 25.1.2008

CONVEGNO DI STUDIO

*La Legge canonica nella vita della Chiesa.
Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero Pontificio,
24-25 gennaio 2008*

«Legge Universale e produzione normativa a livello di Chiesa particolare,
di Conferenze episcopali e di Concili particolari»,
relazione del Card. Giovanni Battista Re,
Prefetto della Congregazione per i Vescovi

Nell'accingermi a svolgere questa breve riflessione su "Legge universale e produzione normativa a livello di Chiesa particolare, di Conferenze Episcopali e di Concili Plenari", mi sembra utile fare due premesse:

1. *Collaborazione dell'Episcopato all'elaborazione del Codice*

Il nuovo Codice di Diritto Canonico, del quale con gioia celebriamo il 25° di promulgazione, non è soltanto frutto del "munus pascendi gregem Dei" del Papa nei confronti dell'intera Chiesa, ma è anche il risultato della collaborazione dell'intero Episcopato cattolico. Il Successore di Pietro infatti fece ricorso non soltanto a giuristi competenti e ad una Commissione altamente autorevole e rappresentativa, ma nell'affrontare tale impegnativa impresa chiese fin dall'inizio la collaborazione di tutti i Vescovi, domandando in un primo tempo suggerimenti, e poi inviando per parere e proposte la bozza del Codice che era stata elaborata (cioè i vari schemi). Come Prefetto della Congregazione per i Vescovi mi è caro sottolineare questo aspetto.

Di conseguenza la legislazione di ampio respiro giuridico e pastorale del nuovo Codice porta in sé in modo significativo l'impronta, anzi direi la realtà, della sollecitudine collegiale dell'intero episcopato latino. Opportunamente il Servo di Dio Giovanni Paolo II nella Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*, con la quale venne promulgato il nuovo Codice affermò: "...sono pienamente consapevole che questo atto è espressione dell'autorità pontificia, perciò riveste un carattere *primaziale*. Ma sono parimenti consapevole che questo

Codice, nel suo oggettivo contenuto, rispecchia la *sollecitudine collegiale* per la Chiesa di tutti i miei fratelli nell'Episcopato".¹

Promulgato il Codice, venne ai Vescovi la responsabilità non soltanto di promuovere nella propria Chiesa particolare il pieno rispetto della disciplina ecclesiastica universale, ma anche il compito di procedere alla revisione delle leggi diocesane, adeguandole alla legislazione universale. Inoltre, il nuovo Codice, attribuisce ai Vescovi (come Pastori di una diocesi o struttura gerarchica equiparata e come membri di una Conferenza Episcopale nazionale) il compito di completare la parte che i canoni del Codice lasciano alla competenza dei singoli Pastori e di dette Conferenze Episcopali.

2. *La comunione ecclesiale*

Per cogliere il senso profondo del rapporto fra legislazione universale e produzione normativa particolare, mi sembra importante inquadrare il tema nell'orizzonte del concetto di comunione. Il Concilio Vaticano II e la Teologia del nostro tempo hanno trovato nel concetto di comunione la chiave di approccio al mistero della Chiesa.

Idea centrale dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II è proprio quella di comunione². Termine che acquisterà poi crescente importanza anche per il significativo approfondimento da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede con la lettera "*Communio notio*", la quale afferma fra l'altro che il concetto di comunione è "molto adeguato per esprimere il nucleo profondo del mistero della Chiesa e può essere una chiave di lettura per una rinnovata ecclesiologia cattolica"³. Tale concetto esprime adeguatamente più di altri anche il rapporto intrinseco esistente tra la Chiesa universale e le Chiese particolari sparse per il mondo.

La lettera *Communio notio* evidenzia bene la "*mutua interiorità*" esistente tra la Chiesa universale e quelle particolari⁴, come pure sottolinea che "il primato del Vescovo di Roma e il Collegio Episcopale sono elementi propri della Chiesa universale...ma tuttavia interiori a ogni Chiesa particolare..." Ugualmente rileva che "ogni fedele è inserito nella Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica non in modo mediato, ma immediato, anche se attraverso l'appartenenza necessaria ad una Chiesa particolare"⁵. In questo profondo rapporto assume piena comprensione la nota espressione della Costituzione "*Lumen Gentium*", secondo la quale "le Chiese particolari sono formate ad immagine della Chiesa universale, e in esse e da esse è costituita l'una e l'unica Chiesa cattolica"⁶. Proprio in virtù di questo intimo rapporto tra l'universalità e la particolarità della Chiesa, "le singole parti - come insegna il

¹ GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Sacrae Disciplinae Leges*, II, I.

² Cfr. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, 1985, Relazione Finale "*Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute salute mundi*" II, C 1.

³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio*, 1.

⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio*, 9.

⁵ CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. cit., nn. 13 e 10.

⁶ LG, 23.

Vaticano II - portano i doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, e così il tutto e le singole parti sono rafforzate, comunicando ognuna con le altre e concordemente operando per il completamento nell'unità"⁷.

Il breve richiamo di questi punti ecclesiologici permette di comprendere adeguatamente l'unità e la varietà del diritto canonico. Tale diritto, costituendo la struttura giuridica del Popolo di Dio, ha valenza, contenuto ed efficacia universali e manifesta l'universalità della Chiesa e della sua missione, volta a tutti i popoli della terra caratterizzati dalle loro diversità. Allo stesso tempo, il diritto canonico, pur restando immutabile nelle sue strutture fondamentali e nei suoi principi basilari, "si rivela dotato di una eccezionale capacità di adattamento alle diverse circostanze e necessità, così che ogni comunità ecclesiale ha avuto e continua ad avere norme peculiari dirette a derogare o integrare quelle riguardanti tutta la cattolicità"⁸. Questa capacità di adattamento si è visto, per esempio, nella creazione di uffici giurisdizionali che riguardano una intera nazione (Visitatori permanenti dei Seminari, Assistenti nazionali dell'Azione Cattolica, ecc.), nella creazione di strutture gerarchiche di tipo personale con Statuti propri per la cura pastorale specifica di determinati gruppi di fedeli, ecc.

Il rapporto di complementarietà tra il diritto universale e quello particolare è conseguenza del fatto che una legge più è universale e più deve essere generale, senza scendere a particolarità; ma, ad un livello più profondo, il diritto canonico essendo finalizzato all'opera evangelizzatrice della Chiesa deve incarnarsi nella particolarità per poter promuovere effettivamente la "*salus animarum*" (can. 1752), che è il fine di tutto il diritto, sia di quello universale che di quello particolare: deve cioè fare riferimento alle concrete situazioni di una comunità o di un gruppo di fedeli prendendo in considerazione, con spirito pastorale, le peculiari sensibilità del popolo cristiano di quella regione.

La complementarietà dei due tipi di diritto riflette quella "mutua interiorità" a cui abbiamo fatto riferimento e in forza della quale possiamo affermare che vi è "mutua interiorità" anche fra i due Legislatori di diritto divino della Chiesa: la suprema autorità a livello universale ed i Vescovi a livello particolare. La prima funzione legislativa, esercitata dal Romano Pontefice (cann. 331; 333 §1) e dal Collegio dei Vescovi manifesta l'unità della Chiesa; i Vescovi, a loro volta manifestano la varietà del Popolo di Dio nel Collegio episcopale e la attuano come legislatori nella Chiesa particolare affidata a ciascuno. Tuttavia, si deve sempre tener conto che il Vescovo diocesano, quando legifera nella sua Chiesa particolare, lo fa come membro del Collegio Episcopale ed in comunione gerarchica col Capo del Collegio e con il Collegio stesso, di conseguenza in armonia con il diritto universale.

Tale prospettiva comunionale meriterebbe una più approfondita ricerca. Mi limito qui solo a dire che sono inadeguate quelle metodologie che, per spiegare il rapporto tra diritto

⁷ LG, 13.

⁸ cfr. P. A. D'AVACK, trattato di diritto canonico, Milano, Giuffrè, 1980 pp. 143-144 e 146-147.

universale e diritto particolare, facevano ricorso alle categorie costituzionali, politiche e sociologiche di centralizzazione e decentralizzazione e allo stesso principio di sussidiarietà. Proprio su quest'ultimo principio si è soffermata l'Esortazione Apostolica "Pastores gregis". Raccogliendo quanto emerso dalla X Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, sulla missione del Vescovo, il documento afferma che "i Padri sinodali hanno ritenuto, per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità episcopale, che il concetto di sussidiarietà risulti ambiguo e hanno insistito di approfondire teologicamente la natura dell'autorità episcopale alla luce del principio di comunione"⁹.

Il Codice del 1983 contiene una serie di canoni che rimandano al diritto particolare. Il Prof. Ochoa, in un suo studio, ne ha contati circa cento. In realtà si devono tener presenti le disposizioni generali, come quella del can. 20 che stabilisce, in linea con il Codice del 1917, "lex universalis minime derogat iuri particolari". Sembra però che il criterio di valutazione non possa essere quello quantitativo, ma quello teologico, precedentemente richiamato. Nella Chiesa comunione, pur senza confondere le due realtà, le norme canoniche che regolano i dati della fede comune propriamente non appartengono né alla dimensione universale della Chiesa, né alla dimensione particolare: sono norme comuni della Chiesa di Cristo "qua talis".

3. *La normativa particolare: bilancio e prospettive*

Con la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico si è aperto nella Chiesa un vasto "movimento normativo" che ha portato le diocesi e le Conferenze Episcopali ad adeguarsi alla nuova normativa canonica, aggiornando la funzione dei propri organismi ed uffici, come pure a determinare nuovi compiti e responsabilità affidate alle Conferenze Episcopali, le quali con la normativa complementare divenivano un nuovo soggetto legislativo.

Le Chiese particolari

Si deve rilevare innanzitutto, che le Chiese particolari sono state le prime realtà a doversi adeguare alle prescrizioni del nuovo Codice, soprattutto per quanto riguarda la loro organizzazione interna. Dalla Curia diocesana, alla parrocchia, al ministero parrocchiale, alla partecipazione dei laici alla missione della Chiesa, le diocesi hanno dovuto rivedere la loro configurazione interna, per fare loro assumere le caratteristiche volute dal Concilio Vaticano II e stabilite dal nuovo Codice.

Dopo la promulgazione del nuovo Codice si sono aperte anche ulteriori possibilità pastorali circa l'organizzazione parrocchiale, la collaborazione pastorale e la stessa vita presbiterale. L'impegno delle Chiese particolari in questi anni si è espresso insieme con l'azione delle Conferenze Episcopali, che dovevano determinare concretamente la

⁹ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica "Pastores gregis", 56.

normativa complementare lasciata dal Codice ai Vescovi. In alcuni casi tale normativa riguarda proprio alcuni uffici della Chiesa particolare.

In questa prospettiva, vorrei brevemente soffermarmi sulla costituzione dei Consigli diocesani e sul loro ruolo.

Nati sulla spinta del Concilio Vaticano II¹⁰, con il Motu Proprio *"Ecclesiae Sanctae"* di Paolo VI sono stati configurati nei loro aspetti essenziali e gradualmente sono stati attuati. Successivamente, la Santa Sede è intervenuta con ulteriori documenti per chiarire e definire meglio la loro natura ed i loro compiti. Il Codice di diritto canonico ha definitivamente stabilito la loro configurazione giuridica e pastorale in una legge "quadro" entro la quale i Vescovi devono stabilire gli Statuti di ciascun Consiglio. Lo studio per l'elaborazione degli Statuti degli organismi e l'adeguamento degli uffici ha impegnato sacerdoti, laici e consacrati. L'applicazione del nuovo Codice è stato così un momento decisivo per individuare ed approfondire i contenuti essenziali del Concilio Vaticano II da parte di tutte le componenti ecclesiali. Allo stesso tempo è stata quasi una palestra dove i fedeli hanno esercitato il diritto-dovere di "cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione ed i compiti di ciascuno", come stabilisce il can. 208.

Si avverte ora la necessità di una maggiore valorizzazione di tali Consigli secondo la disciplina della Chiesa e la loro natura propria, affinché il Vescovo possa esprimere mediante le persone e mediante gli uffici collegiali che costituiscono la Curia la carità pastorale nei suoi vari aspetti¹¹. Con il passare degli anni, in qualche diocesi vi è stata l'impressione di una eccessiva moltiplicazione di organismi, rispetto alle esigenze reali di quella realtà a volte piccola, con la conseguenza di appesantire la struttura diocesana e offuscare la missione del Vescovo, mentre in qualche altra diocesi si è verificato l'eccesso opposto, di non dare la dovuta importanza a tali organismi.

Al riguardo sembrerebbe conveniente che, in genere, riprenda vigore il Consiglio Presbiterale, che va valorizzato nella sua specificità di organismo che manifesta istituzionalmente la comunione gerarchica tra il Vescovo ed il Presbiterio. Come "Senato del Vescovo", esso non è semplicemente il Consiglio dei sacerdoti o per i sacerdoti, ma un organismo che aiuta il Vescovo nel governo della Chiesa diocesana. Da qui la sua composizione strettamente presbiterale e la sua natura consultiva, con l'obbligo per il Vescovo di sentirlo nelle questioni di maggiore importanza. Al riguardo va sempre tenuto presente quanto dice il can. 127§2,2° che impone al Vescovo di non allontanarsi dal voto concorde che è stato espresso, se non per una ragione prevalente. Allo stesso tempo, il Vescovo non deve limitarsi a svolgere un ruolo di mera moderazione tra i vari Consigli ed

¹⁰ Cfr. LG 28; CD 27-28; P.O. 7-8.

¹¹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum successores"*, 176.

altre istanze pastorali; egli deve assumersi la responsabilità delle scelte del governo, proprie del suo ufficio episcopale¹², decidendo come ritiene giusto “coram Domino”.

4. I Sinodi diocesani

La più vasta normativa delle Chiese particolari, in questi ultimi 25 anni, si è avuta mediante il Sinodo diocesano e, a livello di alcuni raggruppamenti di Chiese particolari, in misura di fatto minore con i Concili particolari plenari o provinciali. Il rinvigorismento di questi due antiche forme di corresponsabilità al governo episcopale e al *bonum ecclesiae* era stato auspicato dal Concilio Vaticano II¹³.

L’istituzione del Sinodo diocesano ha conosciuto una vera e propria fioritura in questi decenni. Per una diocesi, il Sinodo è un tempo forte di studio e di approfondimento:

- per una riflessione collegiale dei problemi diocesani;
- per la scelta degli indirizzi pastorali;
- per la formulazione delle norme necessarie alla vita della diocesi.

In forza della ecclesiologia di comunione, negli anni dopo il Concilio il Sinodo diocesano è stato ritenuto da molti Vescovi uno strumento privilegiato per attuare le direttive conciliari con una rinnovata metodologia animata da spirito pastorale e che fosse il riflesso in ambito locale del Concilio Vaticano II.

Su questa linea si è posto, tra i primi, il Sinodo di Cracovia indetto dal Card. Wojtyła, al quale sembra che si debba la nascita dell’espressione “sinodo pastorale”. Il futuro Pontefice vedeva nell’esperienza sinodale “un’azione di autorealizzazione della Chiesa particolare”.¹⁴ Gli stessi concetti si ritrovano nel Sinodo pastorale della diocesi di Roma, conclusosi nella Pentecoste 1993.

Sono molte, per non dire moltissime, le diocesi che in questi 40 anni hanno celebrato un proprio Sinodo. Alcune ne hanno avuti due a distanza di dieci - venti anni.

Il Codice dà essenziali disposizioni circa l’organizzazione e il funzionamento del Sinodo diocesano.

Al fine di aiutare i Vescovi a guidare meglio il Sinodo e forse anche per prevenire il rischio di discussioni e decisioni in contrasto con la dottrina e la disciplina della Chiesa, la Congregazione per i Vescovi ha ritenuto doveroso dare alcune istruzioni, dopo aver riferito al Santo Padre. Ha coinvolto in questo anche la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e insieme i due Dicasteri hanno emanato una “Istruzione sui Sinodi diocesani” il 19 marzo 1997, per attuare e approfondire le disposizioni del Codice, svilupparle e determinare meglio la normativa e i procedimenti. L’Istruzione in questione segna un momento

¹² Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi “*Apostolorum successores*”, 160.

¹³ Cfr. CD, 36.

¹⁴ T. PIERONEK, la dimensione giuridica della comunione nella Chiesa particolare, in “*Ius in vita et in missione ecclesiae, Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario Promulgationis Codicis Iuris Canonici*”, pag. 398.

significativo per i Sinodi diocesani, ribadisce la normativa codiciale, anche alla luce dell'esperienza post-conciliare, mette in luce che il Sinodo è atto di governo ed evento di comunione gerarchica secondo la natura della Chiesa¹⁵.

In questi anni, la Congregazione per i Vescovi ha potuto constatare che realmente i Sinodi diocesani si sono rivelati momenti ecclesiali di grande portata, validi per coinvolgere la comunità diocesana, riunita intorno al Vescovo, il quale viene aiutato a svolgere la sua missione di maestro, sacerdote e guida. È pertanto da apprezzare il recupero verificatosi dell'importanza del Sinodo nella vita della Chiesa diocesana.

Un bilancio, tra l'altro non ancora completo, manifesta che in genere vi è stato un vasto coinvolgimento, con celebrazioni molto partecipate e utili pastoralmente: tuttavia si deve riconoscere che il valore normativo dei testi dei Sinodi sembra piuttosto scarso. Nella maggioranza dei Sinodi, infatti, si è preferito limitarsi a suggerire cammini pastorali, proporre mete e linee guida, e ad offrire indicazioni generiche, ma non sono molte le leggi particolari emanate.

Come osservazione conclusiva mi pare di poter dire che il Sinodo diocesano, nell'esperienza concreta, dovrebbe recuperare anche la capacità legislativa che gli è propria, altrimenti rischia di rimanere soltanto un fatto celebrativo, certamente positivo, ma incapace di incidere efficacemente nel cammino pastorale della Chiesa particolare. Sembra infatti utile che il Sinodo emani veri e propri decreti che fomentino il diritto particolare a livello diocesano, sviluppando la dimensione giuridica intrinseca della Chiesa particolare.

Esso può essere strumento utile per ricomporre il divario tra pastorale e diritto ed, in pari tempo, espressione e tutela della comunione ecclesiale, dove il Vescovo come pastore e legislatore della Chiesa particolare esercita il suo ministero di unità.

5. Il Concilio Plenario e il Concilio Provinciale

Il Decreto "*Christus Dominus*" ha auspicato che la "veneranda istituzione dei Concili" riprenda nuovo vigore (n. 36). I Concili (plenari e provinciali) infatti visibilizzano l'ecclesiologia di comunione, a motivo della dinamica di comunione che manifestano, e inoltre contribuiscono a provvedere efficacemente "all'incremento della fede e alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate circostanze dei tempi".¹⁶

Mentre il Codice del 1917 restringeva la partecipazione ai Concili soltanto ai Vescovi ed ai sacerdoti, il Codice del 1983, recuperando l'antica tradizione, apre la partecipazione a tutte le varie componenti del Popolo di Dio (cfr. can. 443 §4), riservando tuttavia il voto deliberativo ai Vescovi e prevedendo per i sacerdoti e per i laici il voto consultivo.

Com'è noto i Concili sono nati spontaneamente nei primi secoli della Chiesa, originati dal bisogno avvertito dai Vescovi di consultarsi man mano che i problemi assumevano una

¹⁵ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI E PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Istruzione sui Sinodi diocesani*, 1.

¹⁶ CD., 36.

portata più ampia di quella locale e ispirati dalla coscienza di appartenere ad una realtà fondata sulla "communio".

Nonostante il Concilio Vaticano II e il Codice di diritto Canonico vedano favorevolmente la convocazione dei Concili, come mezzi atti a far crescere le Chiese particolari interessate e renderle capaci di annunciare il messaggio evangelico all'uomo contemporaneo rispondendo alle nuove necessità ed agli attuali problemi di fede e di morale cristiana, bisogna riconoscere che i Concili plenari sono stati pochi in questi decenni, e ancor meno quelli Provinciali.

Dopo la promulgazione del Codice sono stati presentati alla Congregazione per i Vescovi per ottenere la "recognitio" i testi soltanto di 11 Concili (9 plenari e 2 provinciali).

Formalmente tali Concili si sono svolti secondo i canoni 439-446 del CIC ed hanno ottenuto la "recognitio" della Santa Sede, prima della loro promulgazione da parte del Presidente del Concilio.

La "recognitio" da parte della Santa Sede dei decreti emanati da un Concilio, prima della loro promulgazione non fa di tali decreti degli atti pontifici: essi rimangono atti promulgati per autorità dello stesso Concilio. La "recognitio" però serve come segno di comunione, oltre che per verificare se vi sia l'unità nella fede e che il diritto particolare non contrasti con il diritto universale.

È superfluo rilevare l'utilità dei Concili sia per una pastorale comune, sia per la ricerca di nuove vie pastorali, sia soprattutto per affrontare "viribus unitis" le grandi sfide che l'ora presente reca con sé, ponendosi tutti - Vescovi, sacerdoti e laici- in ascolto di Cristo Signore, Pastore e Maestro.

Anche se le Conferenze episcopali hanno assunto su di sé molte delle competenze proprie dei Concili plenari e provinciali, è auspicabile che la veneranda istituzione dei Concili riprenda vigore. Anzi le Conferenze episcopali - a cui spetta convocare il Concilio plenario, per l'utilità della medesima Conferenza (cann. 439 §1 e 441, n.1) - possono essere l'alveo naturale per la preparazione dei Concili particolari e, dopo la celebrazione di essi, lo strumento per l'applicazione della normativa e per veicolare l'aggiornamento della legislazione e il suo adattamento ai bisogni di ciascuna diocesi.

Anche nella normativa riguardante i Concili si nota un'espressione della pastoraltà del diritto canonico e della sua capacità di venire incontro alle esigenze della realtà ecclesiale, operante in un determinato contesto.

Come per i Sinodi diocesani, l'esperienza dei Concili Plenari o Provinciali può rappresentare anche oggi un momento assai significativo della vita ecclesiale delle Chiese di una Nazione o di una Provincia ecclesiastica. Atteso che coinvolgono i Vescovi, i sacerdoti e i laici, possono costituire un grande momento che aiuta a riscoprire il patrimonio cristiano ed a ridare slancio alla missione ecclesiale.

6. Le Conferenze Episcopali e la loro produzione normativa

A partire dalla seconda metà del secolo XIX in alcuni Paesi europei, qualche figura autorevole di Vescovo si fece promotrice di incontri fraterni ed informali per uno scambio di esperienze e per affrontare insieme alcuni problemi ecclesiali cercando soluzioni condivise. In alcuni casi, i promotori tennero ad informarne la Santa Sede. L'allora Sacra Congregazione per i Vescovi e Regolari, nell'Istruzione "Alcuni Arcivescovi" del 24 agosto 1889 denominò tali riunioni "Conferenze Episcopali". È nota l'evoluzione di tali riunioni e come il Concilio Vaticano II, riconoscendone il valore, diede al riguardo alcune norme, che rappresentavano un incoraggiamento. Paolo VI, poi, al fine di stimolare una cooperazione sempre più stretta e concorde fra i Vescovi, con il Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae" le rese obbligatorie laddove non erano state ancora costituite. In seguito, il Direttorio per i Vescovi "Ecclesiae imago" pubblicato dalla Congregazione per i Vescovi nel 1973, ne indicò la finalità vedendo in esse un'applicazione concreta dell'affetto collegiale.

Infine, il Codice di diritto canonico ha stabilito una specifica normativa nei canoni 447-459, disponendo anche che ogni Conferenza deve elaborare i propri Statuti (can. 451), i quali devono ottenere la "recognitio" della Santa Sede.

Le Conferenze Episcopali si sono ben consolidate ovunque in questi anni, acquistando un'accresciuta importanza e si sono rivelate di notevole utilità pastorale, aiutando i Vescovi di una stessa nazione al disimpegno di alcuni compiti comuni.

Anche se le Conferenze Episcopali non esprimono la collegialità propriamente detta, ma soltanto una collegialità parziale, sono certamente uno strumento di "affetto collegiale".

Un segno dello sviluppo che le Conferenze hanno avuto si trova anche nell'Annuario Pontificio. La menzione delle Conferenze Episcopali appare per la prima volta nell'Annuario Pontificio del 1958 e ne enumera 41. Oggi ne riporta 113. Ed è per volontà del Concilio Vaticano II che le Conferenze hanno avuto un considerevole consolidamento e sviluppo, ma anche il Codice ha favorito una loro attività sempre più ampia.

Dando uno sguardo agli Statuti che le Conferenze si sono dati, si nota che nella loro elaborazione sono stati tenuti presenti, insieme alle disposizioni del Codice, anche la situazione concreta e storica del Paese e l'esperienza delle medesime negli anni precedenti. A titolo esemplificativo degli aspetti locali tenuti presenti, può essere interessante rilevare che la Conferenza Belga annoverava tra i membri gli amministratori diocesani¹⁷. La Conferenza Portoghese includeva tra i suoi membri l'Ordinario di Macao¹⁸ e quella Francese includeva, oltre ovviamente ai Vescovi residenti in Francia, anche i Vescovi diocesani e gli ausiliari dei "Domaines d'Outre-Mer"¹⁹. Ugualmente ragioni storico-politiche della Germania portarono il Vescovo di Berlino ad essere contemporaneamente membro della Conferenza Episcopale di Berlino e della Conferenza Episcopale Tedesca, dove è stato

¹⁷ Cfr. Statuti della Conferenza Episcopale Belga (1984), art. 2.

¹⁸ Cfr. Statuti della Conferenza Episcopale del Portogallo (1985), art. 3,1b.

¹⁹ Cfr. Statuti della Conferenza Episcopale Francese (1975), art. 3.

rappresentato dal suo Vicario Generale della parte Ovest di Berlino, come delegato permanente con la possibilità di un delegato permanente.²⁰

Gli Statuti che sono stati già rivisti in questi anni hanno tutti recepito la disposizione secondo la quale il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere eletti tra i Vescovi diocesani. Quanto alla durata di tali cariche vi è diversità tra le varie Conferenze: alcune stabiliscono la durata di tre anni e prevedono la rielezione per un secondo mandato ed esigono la maggioranza dei due terzi di votanti per un terzo mandato. Altre non mettono alcun limite alla rielezione.

Il criterio che la Congregazione per i Vescovi segue circa la durata del Presidente e del Vice-Presidente della Conferenza Episcopale nella revisione degli Statuti è quello di considerare invalicabile il limite di 10-12 anni al massimo.

Ciò per due motivi fondamentali: innanzitutto perché il prolungato incarico conferito al medesimo Vescovo non porti svantaggio alla propria diocesi, che rimane il primo dovere del Vescovo, infatti, la guida della Conferenza Episcopale oggi comporta molto impegno di energie e di tempo. In secondo luogo, sembra sempre utile favorire un avvicendamento, che è insito nella natura elettiva degli incarichi della Conferenza Episcopale.

7. *Legislazione complementare al Codice emanata dalle Conferenze Episcopali nazionali*

Il Codice di diritto canonico affida alle Conferenze Episcopali di provvedere a tutta una serie di norme complementari che hanno lo scopo di adattare la normativa universale alle concrete situazioni locali. Ciò è espressione della sollecitudine per le Chiese particolari e rappresenta un servizio al Popolo di Dio per il rinnovamento della vita ecclesiale.

Utile al riguardo per le Conferenze Episcopali è stata - all'entrata in vigore del nuovo Codice - la lettera "Certaines Conferences" dell'8 novembre 1983, a firma del Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, che offrì un "elenco indicativo" di norme complementari. Tale elenco è importante perché illustra bene le materie in cui i Vescovi possono emanare norme complementari e indica separatamente i canoni per i quali devono emanare le norme²¹.

Uno sguardo complessivo al lavoro svolto in merito in questi 25 anni, dalla Congregazione per i Vescovi permette di affermare che negli anni immediatamente successivi alla promulgazione del Codice le Conferenze Episcopali hanno affrontato con sollecitudine l'argomento, sottoponendo alla Santa Sede i loro progetti normativi, ottenendo la necessaria "recognitio". Sovente tale "recognitio" è avvenuta dopo un dialogo tra la Conferenza e la Congregazione, che ha presentato una serie di suggerimenti, affinché la norma proposta potesse essere maggiormente conforme al diritto universale, pur nel rispetto di quanto voluto dai Vescovi, che sono e restano i legislatori di tali norme. Diverse norme, in quei primi anni, sono state approvate "ad experimentum" per permettere un

²⁰ Cfr. Statuti della Conferenza Episcopale della Germania (1984), art. 2,1°.

²¹ SEGRETERIA DI STATO, lettera *Certaines Conferences*, 8 novembre 1983

maggior approfondimento della norma o delle particolari circostanze dei luoghi per cui essa veniva data.

Sotto il profilo contenutistico si deve rilevare che sono stati recepiti dai singoli Episcopati i contenuti del Concilio Vaticano II, le scelte pastorali del post-Concilio e le tradizioni dei diversi Paesi. Come esempio di tale recezione, si può ricordare che delle Conferenze dipendenti dalla Congregazione per i Vescovi 53 hanno stabilito una norma circa i canoni complementari che riguardano l'inserimento dei laici nella missione della Chiesa; il can. 230, §1 sui requisiti per essere ammessi ai ministeri di lettore ed accolto, al can. 236, sulla formazione dei diaconi permanenti.

Inoltre, 49 Conferenze, hanno legiferato relativamente alla norma riguardante il can. 766, sulla predicazione dei laici.

39 hanno stabilito che un laico può essere giudice in un Tribunale Collegiale.

Nel campo matrimoniale 39 Conferenze hanno emanato norme per la dispensa dalla forma nei matrimoni misti (can. 1127, §2).

È indubbio che i Vescovi nel legiferare per i loro territori sono stati guidati da una prospettiva comunionale e da una viva sollecitudine pastorale.

Negli ultimi anni è diminuita la produzione normativa delle Conferenze, anche perché una volta promulgate le norme restano in vigore. Diverse sono state le Conferenze, che hanno proposto la modifica di qualche norma emanata precedentemente. Tale modifica si deve al cambiamento di situazioni sociali, culturali e politiche e all'approfondimento di quanto era stato precedentemente stabilito.

Attualmente, nel campo normativo sono impegnate le Conferenze Episcopali appartenenti ai territori dell'Est - Europeo, dove ormai nella libertà stanno organizzando le strutture ecclesiali e rispondendo alle esigenze della pastorale e dell'evangelizzazione.

Quanto alle norme emanate dalle Conferenze Episcopali su "*speciale mandato*" della Santa Sede, di cui al can. 455, §1, vorrei ricordare che, con l'Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica dell'8 marzo 1986, la Santa Sede ha concesso a tutte le Conferenze Episcopali lo "*speciale mandato*" per emanare decreti generali circa le condizioni per l'ammissione in Seminario di candidati provenienti da altri Seminari o Famiglie religiose. A tutt'oggi, soltanto sette

Conferenze²² hanno legiferato in tal senso, ottenendo la "*recognitio*" della Santa Sede delle norme emanate.

Sono state invece 14 le Conferenze Episcopali²³ che hanno emanato gli Ordinamenti applicativi della Costituzione Apostolica "*Ex corde Ecclesiae*" sulle Università Cattoliche.

²² Sono le Conferenze Episcopali dell'Ecuador, della Bolivia, del Perù, del Brasile, del Paraguay, del Messico e dell'Italia.

²³ Sono le Conferenze Episcopali di: Filippine, Colombia, Porto Rico, Spagna, Paraguay, Perù, Ecuador, Brasile, U.S.A., Repubblica Dominicana, Argentina, Canada, Australia, El Salvador.

Mi sia permesso a conclusione di questo paragrafo di fare un auspicio: che, cioè, tutte le Conferenze che non hanno ancora emanato le necessarie norme complementari lo facciano quanto prima, per il bene delle loro Chiese particolari e dei fedeli.

8. *Il Motu Proprio "Apostolos suos"*

Il Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985 pose nel bilancio positivo delle realizzazioni del Concilio Vaticano II, a 20 anni dalla sua conclusione, anche le Conferenze Episcopali. E, al fine di incrementare il loro ordinato sviluppo, auspicò che ne fosse precisato lo stato teologico, con particolare riguardo alla loro autorità dottrinale.

In adesione al menzionato auspicio del Sinodo dei Vescovi, la Congregazione per i Vescovi nel 1987 inviò ai Presidenti delle Conferenze Episcopali un "*Instrumentum laboris*", contenente alcuni elementi di riflessione per un futuro documento sullo "stato teologico e giuridico delle Conferenze Episcopali", chiedendo in merito ogni utile suggerimento.

Ricevuti i vari pareri e suggerimenti, il Santo Padre chiese la collaborazione della Congregazione per la Dottrina della Fede.

E così il lungo processo di riflessione e di sistematizzazione del ruolo delle Conferenze Episcopali ha avuto come ultima tappa il Motu Proprio "*Apostolos suos*" del 21 maggio 1998²⁴.

Tale Documento Pontificio affronta alcuni nodi problematici e dà una più chiara collocazione ecclesiologicala alle Conferenze Episcopali. La loro attività è qualificata come esercizio permanente e congiunto di talune funzioni pastorali del ministero episcopale, finalizzato a concretizzare l'"*affectus collegialis*", con evidenti risvolti sul piano pratico. L'utilità e la necessità delle Conferenze Episcopali sono motivate dall'esigenza imprescindibile di un'azione congiunta dei Vescovi, per far fronte alle impegnative sfide del nostro tempo sia in campo ecclesiale sia sul versante sociale e politico, al fine di trovare insieme risposte tempestive e soluzioni adeguate alle svariate situazioni.

Il campo nel quale maggiormente si esprime e si concretizza l'attività delle Conferenze Episcopali è quello pastorale. Si tratta di un campo molto vasto. Il M.P. "*Apostolos suos*" enumera al riguardo i seguenti impegni: "la promozione e la tutela della fede e dei costumi, la traduzione dei libri liturgici, la promozione e la formazione delle vocazioni sacerdotali, la messa a punto dei sussidi per la catechesi, la promozione e la tutela delle università cattoliche e di altre istituzioni educative, l'impegno ecumenico, i rapporti con le autorità civili, la difesa della vita umana, della pace, dei diritti umani anche perché vengano tutelati dalla legislazione civile, la promozione della giustizia sociale, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, ecc." (n.15).

Il modo di esercitare la potestà delle Conferenze Episcopali di emanare documenti dottrinali, già prevista dal can. 753, è stato precisato e regolamentato dal M. P. "*Apostolos suos*" art. 1 prevedendo una duplice modalità di approvazione:

²⁴ GIOVANNI PAOLO II, M.P. *Apostolos suos*, 22 maggio 1998.

1. col voto unanime dell'Assemblea;

2. oppure col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto deliberativo, ma con la necessità di chiedere, prima della pubblicazione, la "recognitio" della Sede Apostolica, analogamente a quanto accade per i decreti generali.

Quasi tutte le Conferenze hanno inserito negli Statuti la norma concernente la potestà magisteriale della Conferenza Episcopale e la procedura per le Dichiarazioni dottrinali della Conferenza stessa. È interessante notare come nel redigere gli Statuti sia stato dato rilievo a tale potestà della Conferenza o con un articolo o, in alcuni casi, con un Capitolo a parte, rispetto alla procedura prevista per l'approvazione dei Decreti generali delle medesime Conferenze. Per la formulazione dell'articolo sono stati usati i termini della lettera circolare della Congregazione per i Vescovi.

A tutt'oggi nessuna Conferenza Episcopale appartenente territorialmente alla Congregazione per i Vescovi ha chiesto la "recognitio" per le Dichiarazioni dottrinali (obbligatoria quando non vi è l'unanimità ma soltanto la maggioranza dei due terzi dei votanti).

Dal M.P. "Apostolos suos" risulta chiaro anche che il fatto di appartenere ad una Conferenza Episcopale non muta il rapporto dei Vescovi che la compongono con la Chiesa particolare alla quale sono preposti. Il vincolo con la diocesi precede l'appartenenza alla Conferenza stessa e rimane integro nonostante tale appartenenza: l'appartenenza alla Conferenza Episcopale non diminuisce la rilevanza e la responsabilità dei singoli Vescovi verso le loro diocesi.

Il ministero pastorale esercitato dai Vescovi congiuntamente in quanto Conferenza è distinto, e insieme vincolato, dal governo pastorale che i singoli Vescovi esercitano nelle rispettive Chiese particolari. Di conseguenza la Conferenza Episcopale non è un organismo di governo sostitutivo del governo pastorale dei Vescovi nelle rispettive diocesi, né è un'istanza gerarchica intermedia tra i singoli Vescovi e il Collegio episcopale, al quale ciascuno appartiene autonomamente in forza dell'ordinazione episcopale. A tale riguardo vorrei anche rilevare che l'ordinazione episcopale non coopta ad una Conferenza ma al Collegio dei Vescovi, dal quale il Vescovo non esce più, mentre può cessare di appartenere ad una determinata Conferenza Episcopale.

9. *Lettera della Congregazione per i Vescovi del 13 maggio 1999, circa la revisione degli Statuti*

A seguito del M.P. "Apostolos suos", le Conferenze Episcopali hanno rivisto i loro Statuti al fine di aggiornarli alle nuove disposizioni, utilizzando anche gli elementi forniti dalla Lettera della Congregazione per i Vescovi del 13 maggio 1999, a firma del Cardinale Lucas Moreira Neves.

Dando un'occhiata agli Statuti finora rivisti, si può affermare che in linea di massima è stato recepito, con votazione a larga maggioranza dei Vescovi di ciascuna Conferenza,

quanto stabilito dal *Motu Proprio*. Tra questi punti possiamo ricordare: l'importanza assunta dall'Assemblea Plenaria, in cui consiste veramente la Conferenza; il ruolo preminente del Vescovo diocesano nella Conferenza rispetto agli Ausiliari o ad altri Vescovi; fra l'altro in tutti gli Statuti si precisa che il Presidente e il Vice-Presidente possono essere eletti soltanto fra i Vescovi diocesani.

Circa i Vescovi emeriti, tutti gli Statuti ormai prevedono che essi partecipino ai lavori dell'Assemblea con voto consultivo ed alcuni anche ai lavori delle Commissioni Episcopali. Infatti, la Congregazione per i Vescovi con lettera circolare del 7 giugno 2003 ha autorizzato le Presidenze delle Conferenze Episcopali ad aggiungere a ciascuna delle Commissioni Episcopali un Vescovo emerito, particolarmente esperto nel relativo settore pastorale. Inoltre, il Direttorio per i Vescovi, raccomanda alle Conferenze Episcopali di "utilizzare per lo studio delle varie questioni di carattere pastorale e giuridico la competenza e l'esperienza dei Vescovi emeriti".²⁵

Generalmente è stato accolto anche l'invito a snellire la struttura delle Conferenze, evitando la burocratizzazione delle stesse, affinché siano agili strumenti a servizio della pastorale e dell'evangelizzazione. Alcune Conferenze in questi anni hanno diminuito il numero delle Commissioni episcopali, in modo che non affievoliscano l'effettiva responsabilità dell'Assemblea Plenaria e il ruolo fondamentale di ciascun Vescovo. Ricorda, infatti, "*Apostolos suos*" che uffici, Commissioni ed altre istanze della Conferenza sono a servizio di essa e non possono sostituirsi ad essa. È stata poi stabilita la natura episcopale delle Commissioni: al riguardo le Conferenze costituite da pochi Vescovi, hanno fatto ricorso a Consulte, Consigli o Comitati, presieduti da un Vescovo, e formati da sacerdoti, consacrati e laici, come indicato dalla menzionata lettera circolare della Congregazione per i Vescovi del 13 maggio 1999. Tali Consigli, Comitati e Consulte sono stati costituiti per lo studio di tutte le questioni pastorali o amministrative della Conferenza, o per casi particolari, o sono stati affiancati alle Commissioni. Alcuni Statuti hanno stabilito di avvalersi del parere di Commissioni esterne alla Conferenza. Qualche Conferenza ha incaricato un Vescovo per un settore pastorale che, poi, deve formare un gruppo di lavoro.

10. Alcune prospettive

a. Dando un rapido sguardo alle prospettive future, mi sembra che un tema sul quale si sente il bisogno di un approfondimento anche sul piano legislativo è quello della cooperazione fra le Chiese.

La *Lumen Gentium* nel sottolineare i vincoli di intima comunione fra le singole Chiese, afferma: "In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, in maniera che il tutto e le singole parti si accrescano con l'apporto di

²⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "*Apostolorum successores*", 230.

tutte, che sono in comunione le une con le altre e con i loro sforzi verso la pienezza dell'unità" (n. 13).

La cattolicità si nutre non soltanto della comunione, per così dire "verticale" tra le singole Chiese particolari e la Chiesa universale e il Successore di Pietro, ma anche della comunione "orizzontale" che lega le diverse Chiese particolari fra di loro.

La legislazione complementare delle Conferenze Episcopali può aiutare a sviluppare sempre nuove forme di cooperazione fra le Chiese particolari, con una più intensa relazione di condivisione e di scambi (sacerdoti *fidei donum*, condivisione di risorse materiali, azione missionaria...).

Il diritto particolare può avere un ruolo per dare vita a soluzioni che mettano sempre più in luce la circolarità che unisce, *cum Petro e sub Petro*, le Chiese particolari nella comunione cattolica.

b. È da auspicare che trovi sviluppo la collaborazione tra fedeli laici e ministri della Chiesa e il reciproco contributo a servizio dell'edificazione della Chiesa, fermo restando la diversità ontologica tra il sacerdozio comune e quello ministeriale. Davanti ai progetti di riorganizzazione pastorale che portano ad unire più parrocchie o ad affidarle ad un non sacerdote (cfr. can. 517 §2), si deve ribadire che il moderatore deve essere sempre un sacerdote liberamente nominato dal Vescovo, che ha la potestà e le facoltà di parroco. Lo stesso principio vale anche per le cosiddette "unità pastorali", il cui moderatore deve essere sempre un sacerdote, non è infatti possibile una moderazione collegiale o laicale dell'unità pastorale.

c. Non mancherà poi di imporsi uno sviluppo del diritto di associazione dei fedeli, anche di fronte a tante nuove forme di vita "associativa" presenti nella Chiesa.

d. Nel rapporto con la società è da prevedere che in futuro si porrà il problema di come affrontare il crescente pluralismo giuridico. Basti pensare, per quanto riguarda per esempio l'Europa, alla legislazione della Comunità europea e a quella degli Stati, più in generale alle organizzazioni sovranazionali e non nazionali. Ciò richiederà un confronto fra canonistica e scienza giuridica statale. Questa pluralità di ordinamenti avrà riflesso anche sul diritto ecclesiale, che non potrà non tener conto dei diversi contesti culturali e territoriali e, forse, inciderà nella valorizzazione del diritto complementare e di quello particolare. Allo stesso tempo il diritto universale della Chiesa dovrà difendere con forza e promuovere l'unità della Chiesa e tutelare il diritto divino positivo e naturale, costitutivo del diritto canonico.

Circa quest'ultimo punto viene in mente che Karl Barth definiva il diritto della Chiesa un "diritto esemplare"²⁶. Lo è e lo sarà sempre più in futuro, in quanto con le sue norme tutela e promuove i valori della persona umana, la sua dignità, la sua vocazione e la sua missione nella storia, la vita, la libertà, la famiglia.

e. Un rapido sguardo alle prospettive future lascia intravedere che la veloce evoluzione della società e il dinamismo della stessa vita della Chiesa richiederanno un

²⁶ K. BARTH, *Die Ordnung der Gemeinde, Zur dogmatischen Grundlegung des Kirchenrechts*, München 1958,73

aggiornamento di qualche norma complementare già promulgata perché risponda alle concrete esigenze e alla problematica viva della realtà così da incidere sulla vita delle comunità nell'evolversi delle situazioni. Alcune norme stabilite venti anni fa, sono state già superate da nuove disposizioni pastorali dei Vescovi diocesani; penso, per esempio, all'età della Cresima o ai ministeri laicali, ecc.

Alcune Conferenze hanno pubblicato "Direttori" per dare orientamenti ed indicazioni su questioni emergenti della vita ecclesiale e della pastorale. È da prevedere che altre faranno altrettanto.

f. Un tema verso cui oggi si è molto sensibili è quello della *privacy*. L'Episcopato italiano, con il mandato della Santa Sede, ha ritenuto opportuno di promulgare un Decreto generale per dare "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza"²⁷, per dare maggiore articolazione al diritto alla riservatezza e alla buona fama, sancito dal can. 220 del C.I.C.

In questo caso concreto possiamo notare come nuove sensibilità sociali interpellano la Chiesa e la spingono a integrare la propria normativa. Questo è uno dei casi in cui dalla legislazione civile vi è stata una sollecitazione ad intraprendere l'iniziativa di una propria norma nell'ambito della Conferenza Episcopale.

Il Decreto generale della C.E.I., per esempio, è stato elaborato anche sulla spinta della legge 31 dicembre 1996, n.675, con la quale il Parlamento Italiano aveva dato norme sul trattamento dei dati personali.

Le disposizioni della CEI regolamentano una materia che è emersa in questi ultimi anni anche in altri Paesi, soprattutto negli U.S.A., dove i casi di abuso sessuale contro i minori hanno sollevato il problema delle richieste dei Tribunali Statali di poter accedere agli archivi ecclesiastici e utilizzare dati personali e informazioni circa sacerdoti e fedeli. La C.E. I. nelle sue disposizioni in materia ha regolato l'uso dei registri, l'accesso agli archivi, l'elaborazione, la conservazione e l'utilizzazione dei dati personali, tenendo sempre presente il diritto della persona.

Le problematiche che emergeranno dall'evolversi della società, porteranno le Conferenze Episcopali a fare oggetto del diritto complementare la tutela dei valori naturali, le nuove realtà e sensibilità, tenendo conto anche delle leggi civili.

Come sempre nel desiderio di servire la causa dell'uomo e della società, le Chiese particolari e le Conferenze Episcopali devono avere un orecchio attento per ascoltare quello che succede nel mondo ed una mente aperta per indirizzare il nuovo verso il bene: ciò permetterà alla Chiesa di assolvere alla sua missione anche dando norme che rispondano meglio alle situazioni locali in modo che anche con il suo diritto risplenda ovunque come la "città posta sul monte".

²⁷ CEI, *Decreto generale Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, in NCEI 1999,10/377-397.